



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 3474

DEL: 29/12/2011

Codice Direzione: DB1400

Codice Settore: DB1414

Legislatura: 9

Anno: 2011

Oggetto

Oggetto: Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte. Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale n. 16 del 9 giugno 1994.

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 16 del 9 giugno 1994, la quale all'articolo 7 comma 9 prevede che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi è vietato accendere fuochi nonché procedere alle operazioni citate dall'articolo stesso;

considerato che la stessa legge regionale 16/94 all'articolo 7 comma 9, annulla tutte le deroghe previste al comma 3 del medesimo articolo, durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

considerato che lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto;

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 4 o 7 del D. lgs n. 166/2001 e successive modifiche;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

Dir.DB1400 Sett.DB1414 Segue Testo Determinazione Numero

/ Anno

Pagina 2 |

DETERMINA

Lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, a partire dalla data odierna, sul tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge regionale n. 16/94.

La cessazione dello stato di grave pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Direttore della Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

Che durante tale periodo è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o briciole, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio, e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste dall'articolo 7 comma 3 della L.r. 16/94;

che per le violazioni ai disposti della presente determinazione sono applicate le sanzioni e le pene previste dagli artt. 10 e 11 della legge 21 novembre 2000 n. 353.

Il funzionario referente

Dot.  **LUCA DOSE**

Il Dirigente del Settore Protezione civile
e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.)

Dot.  **Stefano BOVO**

Il Direttore regionale
Vincenzo COCCOLO

